

Tabella 1 – Funzioni del Coordinatore per l'esecuzione e relative componenti formali che richiedono un Registro di cantiere per la sicurezza

D.lgs. 81/2008 così come modificato dal d.lgs. 106/2009	Funzioni previste per il Coordinatore in fase di esecuzione dal testo di legge	Azioni del Coordinatore in fase di esecuzione da formalizzare sul registro della sicurezza
Articolo 92, comma 1, lettera a)	Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle procedure di lavoro.	1. <u>Relazione</u> di consegna dei lavori. 2. <u>Verbale</u> delle disposizioni per rilievi, prescrizioni e ordini di servizio della visita di controllo del cantiere. 3. <u>Verbale</u> delle disposizioni per le azioni di coordinamento da attuare nel cantiere. 4. <u>Relazione</u> di chiusura cantiere.
Articolo 92, comma 1, lettera b)	Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, assicurandosi della coerenza con quest'ultimo ove previsto.	5. <u>Relazione</u> sulla verifica di idoneità e coerenza del POS e relative richieste di adeguamento e/o modifica.
Articolo 92, comma 1, lettera b)	Adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.	6. <u>Verbale</u> delle disposizioni per l'adeguamento e le modifiche al PSC e relative prescrizioni per i POS ed i lavoratori autonomi. 7. <u>Verbale</u> delle disposizioni per l'adeguamento e le modifiche al Fascicolo e relative prescrizioni per i POS ed i lavoratori autonomi.
Articolo 92, comma 1, lettera b)	Valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.	8. <u>Relazione</u> sulla valutazione delle proposte delle imprese e relative disposizioni per il PSC, i POS ed i lavoratori autonomi.
Articolo 92, comma 1, lettera b)	Verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.	9. <u>Verbale</u> per la verifica dell'adeguamento dei POS e relative prescrizioni.
Articolo 92, comma 1, lettera c)	Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.	10. <u>Resoconto</u> della riunione preliminare di cantiere per il coordinamento e la reciproca informazione con appaltatore e subappaltatori. 11. <u>Resoconto</u> della riunione periodica di cantiere per il coordinamento e la reciproca informazione con imprese esecutrici e lavoratori autonomi.
Articolo 92, comma 1, lettera d)	Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.	12. <u>Resoconto</u> delle eventuali riunioni di cantiere per la verifica del coordinamento tra gli RLS/RLST e relative disposizioni.
Articolo 92, comma 1, lettera e)	Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni di piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.	13. <u>Verbale</u> di contestazione alle imprese e relative prescrizioni operative e/o ordini di servizio. 14. <u>Relazione</u> alla committenza sullo stato del cantiere e relative proposte in merito alle imprese inadempienti.
Articolo 92, comma 1, lettera e)	Nel caso in cui il committente od il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire alcuna idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro.	15. <u>Relazione</u> alla ASL e DPL sullo stato del cantiere e sull'assenza di provvedimenti da parte della committenza.

(segue)

D.lgs. 81/2008 così come modificato dal d.lgs. 106/2009	Funzioni previste per il Coordinatore in fase di esecuzione dal testo di legge	Azioni del Coordinatore in fase di esecuzione da formalizzare sul registro della sicurezza
Articolo 92, comma 1, lettera f)	Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.	16. <u>Verbale</u> della sospensione del cantiere e relativi ordini di servizio. 17. <u>Relazione</u> postuma alla committenza sulla sospensione del cantiere e relativi ordini di servizio.